

IL Meccanismo Europeo di Stabilità (MES): funzionamento, storia e futuro

European Financial Stabilisation Mechanism (EFSM)

E' contenuto nel Regolamento 407/2010, la cui base giuridica viene identificata nell'art. 122, paragrafo 2, TFUE, nel quale si prevede che possa essere concessa l'assistenza finanziaria dell'Unione ad uno Stato membro che si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi difficoltà causate da circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo.

Caratteristiche principali:

- fondo da 60 miliardi di euro, garantiti dal bilancio dell'Unione
- la Commissione dialoga con lo Stato membro richiedente, in collegamento con la BCE, ma la decisione sull'autorizzazione per l'accesso al fondo deve essere presa dal Consiglio a maggioranza qualificata
- la finalità è di ripristinare la capacità dello Stato di finanziarsi autonomamente sui mercati finanziari

European Financial Stability Facility (EFSF)

È un accordo internazionale del 2010 tra gli Stati dell'eurozona attraverso cui si istituisce un fondo finanziario europeo con sede a Lussemburgo che ha lo scopo di preservare la stabilità finanziaria degli Stati membri in difficoltà finanziaria.

Caratteristiche:

- nasce per la scarsa capacità finanziaria dell'EFSM
- 440 miliardi iniziali di capitale, poi aumentati a 780, a garanzia di emissione di titoli di debito
- è comunque la Commissione a negoziare, insieme FMI e BCE, il memorandum of understanding con lo Stato parte richiedente la linea di finanziamento. L'Eurogruppo deve approvarlo all'unanimità.

Meccanismo Europeo di Stabilità MES

Entrambi i programmi di assistenza finanziaria nati nel 2010 vengono sostituiti nel 2012 dal MES

- Nei trattati c'è la no bail-out clause, articolo 125 TFUE
- Per “aggirarla” viene modificato l'articolo 136 TFUE e aggiunto il paragrafo 3: “Gli Stati membri la cui moneta è l'euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell'ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità”.
- La Corte di Giustizia UE valida la legittimità del MES (sentenza Pringle)

Caratteristiche del MES

- Trattato internazionale tra tutti gli Stati dell'eurozona che istituisce un fondo finanziario europeo con sede a Lussemburgo
- Il MES ha un capitale autorizzato di circa 700 miliardi, di cui 80 di quote versate dagli stati membri e i rimanenti 620 miliardi di quote richiamabili messe a garanzia dagli Stati per l'emissione di obbligazioni sui mercati finanziari
- La governance è affidata al Consiglio dei governatori, organo "gemello" dell'Eurogruppo. Tale organo decide all'unanimità la concessione e l'applicazione della condizionalità delle linee di credito richieste dagli Stati
- Procedura per la concessione del sostegno (art. 13 MES): domanda al presidente del Consiglio dei governatori che, fissate le condizioni, affida il negoziato alla Commissione, di concerto con la BCE e, dove possibile, il FMI. La Commissione firma in nome e per conto del MES
- Linee di credito (art. 14-18 MES): assistenza finanziaria precauzionale (PCCL e ECCL), assistenza finanziaria per la ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie, prestito, meccanismo di sostegno al mercato primario, meccanismo di sostegno al mercato secondario

Testo del trattato MES: https://www.esm.europa.eu/sites/default/files/20150203_-_esm_treaty_-_it.pdf

Quadro interventi dei fondi salva Stati

- Grecia <https://www.esm.europa.eu/assistance/greece>
- Spagna <https://www.esm.europa.eu/assistance/spain>
- Irlanda <https://www.esm.europa.eu/assistance/ireland>
- Portogallo <https://www.esm.europa.eu/assistance/portugal>
- Cipro <https://www.esm.europa.eu/assistance/cyprus>

Le proposte di modifica al MES

- Fondo Monetario europeo (FME): proposta di Regolamento con base giuridica nell'art. 352 TFUE (competenze sussidiarie) in cui si propone anche che “i prestiti erogati dall'FME potrebbero essere forniti senza condizionalità”
- Nell'estate del 2019 l'Eurogruppo ha negoziato una bozza di testo di modifica del MES (Accordo modificativo) che unisce alcune delle proposte contenute nel FME (la più importante è il meccanismo di backstop al Fondo di risoluzione unico nell'ambito dell'Unione bancaria, nuovo art. 18-bis) e introduce novità di rilievo
- Nell'Eurogruppo del 30 novembre 2020 si è trovata l'intesa definitiva sul testo. Il nuovo testo del trattato è stato firmato il 27 gennaio 2021.
- Tutti i 18 Stati membri, più la Croazia, hanno ratificato ad eccezione dell'Italia. L'Accordo modificativo, quindi, non è ancora entrato in vigore.

Servizio studi del Senato, La riforma del Trattato istitutivo del Meccanismo europeo di stabilità: <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01132368.pdf>

L'accordo modificativo al trattato

- Common backstop: linea di credito che il MES mette a disposizione del Comitato di risoluzione unico (SRB) nel caso in cui il Fondo di risoluzione unico (SRF) sia incapiente e sia necessario l'impiego di somme a supporto di una risoluzione bancaria; l'intervento del MES assume la forma di un prestito che il SRB deve ripagare eventualmente attingendo ai contributi versati dagli enti creditizi siti nei territori degli Stati Membri partecipanti all'Unione Bancaria
- Nuova PCCL: non sarà più necessario il Protocollo d'intesa (MoU), ma sarà sufficiente una lettera d'intenti, a patto che, «di norma» («as a rule»), si rispettino i criteri stabiliti nel nuovo allegato III, cioè in sostanza i criteri del braccio preventivo del Patto di Stabilità e Crescita
- Coerenza con il diritto dell'Unione europea (nuovo art. 12.4), maggiore coordinamento tra organi UE e MES (il direttore generale ha gli stessi compiti attribuiti alla Commissione ex art. 13)
- Nuove clausole di azione collettiva (CACs) non più dual-limb ma single-limb

https://www.esm.europa.eu/sites/default/files/migration_files/esm-treaty-amending-agreement-21_it.pdf

Il Pandemic Crisis Support (PCS)

Il 9 aprile 2020 l'Eurogruppo ha raggiunto un accordo sull'istituzione di una nuova linea di credito (**Pandemic Crisis Support**) all'interno del MES in risposta alla crisi Covid-19. Il Consiglio Europeo del 23 aprile ha approvato la proposta, che è diventata operativa dal 1° giugno. Tutti gli Stati membri hanno accesso alla linea di credito precauzionale senza condizionalità macroeconomica, col solo vincolo di utilizzo delle risorse per finanziare spese di assistenza sanitaria diretta e indiretta, e costi relativi alla cura e alla prevenzione ricollegabili alla pandemia, senza l'applicazione della procedura di controllo ex-post stabilita dal Regolamento 472/2013. L'accesso concesso è pari fino al 2% del PIL dello Stato membro che lo richiede alla fine del 2019. Oggi non è più possibile accedere al PCS (scaduto il 31/12/2022).

<https://www.esm.europa.eu/content/europe-response-corona-crisis>

Il dibattito in corso...

- Credibilità europea vs. credibilità interna
- Nord Europa vs. Sud Europa
- Condizionalità vs. effetto stigma
- MES vs. TPI (Transmission protection instrument) della BCE in funzione anti-spread e anti-frammentazione
- Ruolo di stabilizzazione finanziaria vs. nuovo ruolo del MES (agenzia europea del debito, fondo di stabilizzazione macroeconomica, fondo di finanziamento per gli investimenti)
- Riforma delle regole fiscali vs. nuovo allegato III al trattato MES
- Introduzione del backstop vs. completamento dell'Unione bancaria